



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **223** del 30/10/2018

“Abrogazione dell’art. 9 della Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25”.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO SSR

Codice cifra: SGO/SDL/2018/_____

OGGETTO: S.D.L. "Abrogazione dell'art. 9 della Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25". Relazione.

L'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. stabilisce i requisiti dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.N. prevedendo che: "Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale. Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge".

L'art. 9 – rubricato "Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo" della Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25 ha pertanto previsto, ai fini propedeutici alla nomina, l'istituzione di Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. come di seguito:

1. Presso l'Assessorato alle Politiche della salute sono istituiti gli Albi regionali degli aspiranti alla nomina a Direttore amministrativo e Direttore sanitario delle Aziende sanitarie e degli IRCCS.
2. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto, le modalità dei bandi per l'iscrizione agli Albi di cui al comma 1, di presentazione delle domande e i requisiti previsti, assicurando l'aggiornamento annuale degli Albi stessi.
3. I Direttori amministrativi e sanitari sono scelti dal Direttore generale fra gli iscritti agli Albi regionali di cui ai commi 1 e 2.
4. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nel sito internet della Giunta regionale, in apposita sezione dedicata all'Albo regionale.
- 4-bis. Nelle more dell'istituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2, i Direttori generali procedono, per la nomina del Direttore amministrativo e sanitario, ad affidare incarichi provvisori".

Successivamente il D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., all'art. 3, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., ha novellato la disciplina di dettaglio in materia di nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.N. introducendo la costituzione di appositi elenchi regionali di idonei, previa istruttoria per titoli e colloquio di una Commissione di nomina regionale, come di seguito riportato: "il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO SSR

oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo".

Pertanto, alla luce delle novellate disposizioni normative nazionali in materia di procedure propedeutiche alla nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.N., che disciplinano la materia nel dettaglio ed esaurientemente e comunque in modo difforme dalla preesistente normativa regionale, si ritiene opportuna l'abrogazione del predetto art. 9 della Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25.

Il presente S.D.L. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, né tantomeno nella fattispecie di cui all'art. 38 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.

IL PRESIDENTE

(Michele Emiliano)



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO SSR

OGGETTO: "S.D.L. Abrogazione dell'art. 9 della Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25".

Art. 1

(Abrogazione art. 9 della Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25)

1. L'art. 9 della Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25, recante procedure propedeutiche alla nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.R., è abrogato.

